

Ricorso proposto il 19 marzo 2020 — Bachmann / EUIPO (LIGHTYOGA)**(Causa T-153/20)**

(2020/C 191/29)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Gabriele Bachmann (Bad Grönenbach, Germania) (rappresentante: C. Weil, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: la domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea denominativo «LIGHTYOGA» — Domanda di registrazione n. 18 054 218

Decisione impugnata: la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO, del 16 dicembre 2019, nel procedimento R 2346/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- accogliere il ricorso;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- La violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 19 marzo 2020 — Bachmann / EUIPO (LIGHTYOGA)**(Causa T-157/20)**

(2020/C 191/30)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Gabriele Bachmann (Bad Grönenbach, Germania) (rappresentante: C. Weil, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: la domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea denominativo «LIGHTYOGA» — Domanda di registrazione n. 18 054 208